



SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Segreteria Generale

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 17/10/2020

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA'
ARTIGIANE - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL SINDACO

Richiamati:

- 1) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020 n. 26), avente oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- 2) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 (G.U.13/10/2020, n.253) avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"
- 3) il decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVIC, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- 4) la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020;
- 5) l'ordinanza R.L. del 16/10/2020 n. 620;
- 6) l'ordinanza Ministero della Salute 07/10/2020
- 7) la propria ordinanza n. 19 del 27/05/2020
- 8) la propria ordinanza n. 22 del 17/06/2020;
- 9) la propria ordinanza n. 26 dell'01/08/2020
- 10) la propria ordinanza n. 29 del 10/09/2020;

Rilevato che l'ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020 risulta essere più restrittiva della propria ordinanza 33 del 16/10/2020;



Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento;

Rilevato che la riapertura dei pubblici esercizi, anche durante la vigenza delle precedenti ordinanze nn. 19/2020, 22/2020, 26/2020, 29/2020 e 33/2020, continua a produrre rilevanti fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) anche in prossimità degli esercizi suddetti;

Rilevato che detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, nonostante gli specifici servizi di controllo delle forze di polizia nelle aree prospicienti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che il consumo di bevande alcoliche riveste particolare pericolosità sotto il profilo dell'adozione di condotte contrarie alle misure di sicurezza sanitaria, soprattutto in quanto abbassa la soglia di attenzione rispetto alla necessaria osservanza delle regole di distanziamento e di uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), sempre obbligatorio nelle aree all'aperto, nei locali aperti al pubblico e negli spazi di pertinenza nonché nelle aree pubbliche (piazze, slarghi, vie);

Considerato che il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione al di fuori dei locali degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande è causa della formazione di assembramenti anche di natura spontanea, in pratica in tutti i luoghi della movida pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che in passato, dopo l'orario di chiusura degli esercizi, molte persone, soprattutto di giovane età, continuavano ad utilizzare i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività, con conseguenti assembramenti non scongiurabili dagli obblighi di vigilanza incombenti al gestore durante l'apertura del proprio esercizio;

Considerato che, ad oggi si assiste a un aumento dei casi accertati di persone infette da Covid-19, nel Comune di Basiglio e delle persone messe in "quarantena";

Considerato che l'interesse pubblico alla tutela della salute, nel contesto della grave epidemia in atto, risulta essere primario;

Dato atto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale presenza di un numero elevato di persone;



Valutata la necessità, per i motivi sopra esposti, di:

- stabilire fasce orarie all'interno delle quali i pubblici esercizi e le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande individuano i loro orari di apertura;
- stabilire l'obbligo di collocazione di appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere al loro svuotamento e pulizia delle aree di pertinenza dell'esercizio/attività;
- stabilire, allo scopo di evitare assembramenti durante le ore notturne dopo la chiusura dei suddetti esercizi e attività artigiane, l'obbligo di rimuovere dal suolo pubblico ovvero rendere inservibile a chiunque i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 7-bis e 50 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020;
- il D.L. del 30/7/2020 n. 83;
- l'ordinanza R.L. del 31/7/2020 n. 590;
- l'ordinanza Ministero della Salute 16/08/2020
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Dal **17 ottobre 2020** e sino al **06 novembre 2020** fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2:

- 1) ai pubblici esercizi e alle attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande di individuare gli orari di apertura nei limiti della seguente fascia oraria: **dalle ore 06:00 alle ore 24:00**;



- 2) al gestore del pubblico esercizio e dell'attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande di collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché di tenere pulito, da rifiuti derivanti dalle proprie consumazioni di somministrazioni/vendite, il suolo di pertinenza dell'esercizio/attività;
- 3) al gestore di cui al punto 2 di asportare, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio secondo gli orari di cui al punto 1, dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al punto 2), nonché qualsivoglia rifiuto (ad esempio: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento;
- 4) al gestore di cui al punto 2 di asportare ovvero di rendere inservibile a chiunque, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio secondo gli orari di cui al punto 1, i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività;

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 33/2020 (sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 e chiusura dell'esercizio o attività da 5 fino a trenta giorni).

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

È revocata la propria ordinanza 33/2020.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Basiglio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.



La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Corsico;
- al Comando Stazione Carabinieri di Basiglio;
- alla Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve Emanuele – Siziano – Basiglio;
- a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio comunale;
- a tutti gli esercizi di vicinato siti nel territorio comunale;
- a tutte le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande site nel territorio comunale.

Il Sindaco
Lidia Reale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.